

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 948

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SELLITTI, MANIERI, BALDELLI e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1994

Integrazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante
ordinamento dello stato civile. Aggiunta del cognome della
madre a quello paterno

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione italiana non consente ai cittadini, pur nel pieno godimento di ogni diritto civile, di poter intervenire in piena libertà nella determinazione del proprio nome e cognome.

In molti Paesi europei ed extraeuropei, pur con diverse gradualità, è pienamente possibile giungere alla «autodeterminazione» del proprio nome e cognome con meccanismi semplici e veloci, mentre la legge italiana attribuisce ai figli il cognome del padre e non permette alla donna di trasmettere il suo.

Poichè tale materia nel nostro Paese è regolata da una complessa ed antiquata normativa (in gran parte contenuta nel regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238), una riforma «strutturale» della stessa comporterà lunghe ed approfondite ricerche e verifiche.

Il presente disegno di legge, pertanto, in attesa della redazione della proposta di riforma generale della materia in corso di elaborazione, dà la facoltà ad ogni cittadino di aggiungere al cognome paterno quello della madre, al fine di corrispondere ad una esigenza che si riconnette direttamente alla tutela della pari dignità che la Costituzione riconosce alle persone, a prescindere dal loro sesso.

Il cognome costituisce il simbolo sociale per mezzo del quale ciascun individuo si collega ad una famiglia e si identifica nella società.

Se è vero che il nuovo diritto di famiglia ha rappresentato una sostanziale rottura rispetto ad una tradizione patriarcale, appare ormai anacronistica la impossibilità per le donne di trasmettere ai figli il proprio cognome.

Il presente disegno di legge propone, pertanto, di operare una integrazione della legge sullo stato civile per consentire a tutti coloro che lo desiderano di aggiungere al cognome paterno quello materno attraverso un procedimento semplice e spedito, esente dalle complicazioni previste per il cambiamento e le aggiunte di cognome, di cui all'articolo 153 e seguenti del regio decreto n. 1238 del 1939.

Le integrazioni proposte, anche in considerazione dell'ormai generalizzato uso dei mezzi dell'informatica negli uffici dello stato civile e negli altri ad esso collegati, non comportano alcuna difficoltà o quanto altro riferibile alla immediata e certa identificazione dei soggetti in questione. Resta invece immutata la disciplina relativa al cambiamento del nome già definita dall'articolo 158 e seguenti, del citato regio decreto sull'Ordinamento dello stato civile.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 157 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernente l'ordinamento dello stato civile, è inserito il seguente:

«Art. 157-bis. - 1. Il cittadino che ha compiuto la maggiore età può aggiungere al proprio cognome il cognome materno.

2. L'aggiunta di cui al comma 1 avviene mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.

3. Della dichiarazione è data notizia mediante affissione all'albo pretorio del comune di residenza, con l'invito rivolto a chiunque ne abbia interesse a fare opposizione nel termine di sessanta giorni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie trascrizioni e rettificazioni».

